

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1 (IL COMUNE)

1. Il Comune di Spigno Saturnia è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato o della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le funzioni, mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla civica amministrazione.

ART. 2 (IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA)

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 38,680 ed è confinante:

- a Nord con il Comune di Esperia;
- a Sud con il Comune di Minturno;
- a Est con il Comune di Ausonia e Coreno Ausonio (per breve tratto);
- a Ovest con il Comune di Formia;

2. La circoscrizione Territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è ubicata nel palazzo Municipale sito in piazza Dante.

4. Le sedute del consiglio Comunale si tengono nella sala Consiliare. Qualora, in casi eccezionali, dovessero svolgersi in altra sede del territorio comunale, ciò deve risultare dall'avviso di convocazione.

5. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale.

6. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati salvo autorizzazione della Giunta Municipale.

ART. 3 (I BENI COMUNALI)

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e in beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

ART. 4 (I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTÀ, DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETÀ DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE)

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli in ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Promuove e favorisce le attività culturali, ricreative e sportive.

5. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale, operanti con le loro rappresentanze nel territorio comunale

TITOLO I

CAPO II FUNZIONI COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 5 (LE FUNZIONI DEL COMUNE)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

- a) pianificazione dell'area territoriale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale ed altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti e stabiliti dalle leggi.

ART. 6 (I SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

ART. 7 (I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo, o da chi lo sostituisce.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengono affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

ART. 8
(LA PROGRAMMAZIONE)

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 9
(LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

ART. 10
(LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI)

1. Alle libere forme associative, che hanno come finalità lo sviluppo socio-economico, politico, culturale, ricreativo e sportivo della comunità, il Comune può concedere contributi finalizzati e, preve apposite convenzioni, l'uso dei locali e terreni di proprietà comunale.

2. Le libere associazioni per poter usufruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta presentando, nelle forme regolamentari, la domanda, lo statuto e l'atto costitutivo.

3. La Giunta valuterà i requisiti previsti dal regolamento circa la natura del sostegno che l'Amministrazione vorrà disporre con apposita delibera.

ART. 11
(LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI)

1. Il Comune, ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza

imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.

3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori è cioè del Consiglio di Amministrazione, Presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Sindaco su indirizzo del Consiglio Comunale.

5. Lo statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano le funzioni e le competenze degli organi nonché i criteri ed i requisiti di funzionamento

ART. 12 (GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti, dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione devono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati da regolamento.

ART. 13 (LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti

debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi informativi.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del provvedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente nell'emanazione del documento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere gli accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 14

(L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI)

1. Tutti i cittadini residenti del Comune, aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati, sia in forma singola che associata, hanno la facoltà di presentare istanze petizioni, e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame, comunque non oltre sessanta giorni dalla data di assunzione del protocollo.

ART. 15

(LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI)

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il "petitum" che sia di competenza giuridica del comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì devono essere regolarmente firmate.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti, a firma del Sindaco o di un suo delegato.

5. Le risposte devono essere rese con lettera agli interessati.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte, le petizioni debbono o possono comportare decisioni o deliberazioni apposite dell'amministrazione, alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo disposizioni di legge.

ART. 16 (IL REFERENDUM CONSULTIVO)

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta di almeno il 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune o del Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Sono esclusi dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum deve essere richiesta al sindaco che, entro 10 giorni dalla ricezione del comitato del referendum stesso, la discute in giunta e poi l'affida alla commissione del consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 10 giorni successivi.

5. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 60 giorni successivi.

7. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 120 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle vigenti, relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9. All'onere finanziario per il referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con il proprio bilancio.

ART. 17
(IL DIFENSORE CIVICO)

1. Il comune può istituire l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale con i voti di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati al comune, su una terna di nomi proposta dalla giunta.
3. Il difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto e dal regolamento, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del comune, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini e redige una relazione, almeno biennale, sull'attività svolta.
4. Il regolamento stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
5. L'attività del difensore civico è gratuita.
6. Il mandato è comunque coincidente con la durata della legislatura.
7. Il difensore civico non può essere nominato più di una volta.
8. Per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico il comune può aderire anche a forme consorziali con altri comuni e con la provincia di appartenenza. In questa circostanza il comune, sempre con i 2/3 dei consiglieri assegnatigli, adotterà lo statuto del consorzio cui aderisce ed i relativi regolamenti.

CAPO IV
FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE
ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZ. I

ART. 18
(IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni, con le limitazioni previste nel presente articolo, sono pubblici.
2. I cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti. Il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, avviene secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni in genere.
4. Per ogni settore, servizio ed unità operativa, ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della

documentazione richiesta.

5. Il comune esemplificherà la modulistica e limiterà allo stretto necessario la documentazione a corredo delle domande, applicando le disposizioni dell'autocertificazione prevista dalla legge vigente.

6. Il comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e l'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che comunque li riguardano.

7. Per la pubblicità degli atti l'ente, nei casi previsti dalla legge, si avvale dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio e può avvalersi, altresì, di altri mezzi che, di volta in volta, riterrà più opportuni.

8. Sono sottratti al diritto di accesso e di copia gli atti dichiarati, per legge, riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

9. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti in conformità dell'art. 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 19 (ALBO PRETORIO)

1. Il consiglio comunale individua, nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario comunale cura l'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

CAPO V LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 20 (GLI ORGANI DEL COMUNE)

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La giunta è l'organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è l'organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente,

capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e ufficiale sanitario.

ART. 21 (IL CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI)

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I Consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, per dimissioni, per rimozione, per morte e per decadenza ai sensi di legge.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio Comunale e assunte al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio adotta la relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. La sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili è disposta dal consiglio nella stessa seduta in cui viene accertata la causa di ineleggibilità.

La decadenza è disposta, previa notifica della proposta, all'interessato, da effettuare in forma giudiziale 10 giorni prima della seduta. L'interessato ha possibilità di presentare memorie difensive.

7. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune; essi si costituiscono in gruppi dandone comunicazione al Sindaco, unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.

ART. 22 (LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23 (LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di leggi.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizione dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ART. 24

(LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE)

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle Istituzioni e per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni, nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

ART. 25

(I DIRITTI I DOVERI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Un quinto dei Consiglieri Comunali, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, può fare richiesta scritta e motivata, indicando le norme violate per sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni di competenza della Giunta relative alle materie sottoelencate:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad Amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

4. Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di in competenza o di contrasto con atti fondamentali del Consiglio, un quinto dei Consiglieri può chiedere l'invio al Comitato Regionale di Controllo di tali atti.

CAPO VI (IL CONSIGLIO COMUNALE)

ART. 26 (CONVOCAZIONE)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: l'una per deliberare il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e l'altra per l'esame del conto consuntivo. Negli altri casi il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria o d'urgenza.

3. La convocazione avviene per determinazione del Sindaco che, sentita la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno e presiede la seduta stessa. Nei casi d'urgenza il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio senza audizioni o pareri, riferendo poi al Consiglio sui motivi dell'urgenza.

4. Hanno titolo per chiedere la riunione del Consiglio anche:

a) il Prefetto ed il Comitato di Controllo nei casi di sostituzione previsti dalla legge;
b) un quinto dei Consiglieri in carica, con l'obbligo del Sindaco di provvedervi entro 20 giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione e la presidenza del Consiglio spettano al Vicesindaco.

6. Il Sindaco o chi per esso provvede alla convocazione del Consiglio mediante avvisi scritti da consegnarsi come per legge. Detti avvisi vengono consegnati dal messo comunale che redige apposita relata, almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie ed almeno 3 giorni prima per quelle straordinarie.

ART. 27 (SEDUTE)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Si procede a sedute segrete nelle ipotesi previste dalla legge, nonché per deliberazione del consiglio medesimo in relazione alle esigenze di riservatezza connesse all'argomento da trattare o per ragioni di ordine pubblico.

2. Le votazioni avvengono a scrutinio palese mediante appello nominale o per alzata di mano; esse si svolgono a scrutinio segreto nelle ipotesi previste dalla legge

o allorché l'argomento comporti valutazioni su persone.

3. Ove si proceda a votazione per schede segrete, le operazioni vengono effettuate con l'assistenza di tre scrutatori designati dal Presidente e di cui uno appartenente alla minoranza, qualora presente in aula; in caso di rifiuto si procede d'ordine del Presidente medesimo.

4. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei consiglieri assegnati e gli argomenti s'intendono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, intendendosi inclusi i voti nulli ed le schede bianche, ed esclusi i Consiglieri che dichiarano di astenersi. Sono fatti salvi i casi in cui un diverso quorum strutturale e funzionale sia prescritto dalla legge, dal regolamento e dal presente statuto.

5. Per le sedute di seconda convocazione le adunanze sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri. Si intende per seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare ma in giorno diverso, ad altra riuscita infruttuosa per mancanza di numero legale. Perché si possa dar luogo ad un'adunanza consiliare di seconda convocazione occorre:

a) che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;
b) che ad essa non sia intervenuta la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
c) che tale ultima circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta e che nell'avviso di prima convocazione siano indicati anche il giorno e l'ora dell'eventuale convocazione. L'avviso per quest'ultima adunanza deve essere rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima adunanza, intendendosi convocati automaticamente i Consiglieri presenti alla convocazione.

6. In caso d'urgenza, la convocazione può essere disposta per telegramma recapitato ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione. In tale ipotesi, gli argomenti in discussione non possono essere esaminati se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda.

7. Possono essere aggiunti all'ordine del giorno di sedute ordinarie o straordinarie già convocate, nuovi argomenti la cui trattazione rivesta carattere di urgenza, purché il relativo avviso sia notificato ai Consiglieri anche a mezzo telegramma 24 ore prima della seduta consiliare.

8. L'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere affisso all'albo pretorio almeno 24 ore prima della seduta. Entro lo stesso termine altresì, devono essere depositati presso la segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri, i fascicoli degli argomenti da trattare contenenti quanto necessario.

ART. 28

(LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti,

l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie

c) le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio comunale può procedere al conferimento di deleghe di funzioni comunali alla Comunità Montana di appartenenza.

ART. 29 (COMMISSIONI)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti,

temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina le materie, le competenze, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Quando nelle commissioni non siano espressamente previste maggioranze qualificate risultano eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fino alla concorrenza dei posti da coprire.

5. Qualora nelle commissioni sia prevista anche la presenza della minoranza e dalla elezione non risulti eletto alcun componente di essa, sono dichiarati eletti, in sostituzione degli ultimi della maggioranza, coloro che hanno ottenuto più voti tra gli appartenenti alla minoranza fino alla concorrenza dei posti attribuiti a quest'ultima.

6. Partecipa alle sedute il Segretario comunale che cura la redazione dei verbali, avvalendosi anche del personale comunale, e li sottoscrive unitamente al presidente della seduta. Il Segretario Comunale può farsi sostituire in tali funzioni da un dipendente comunale appositamente delegato.

7. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

CAPO VII LA GIUNTA

ART. 30

(LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLA GIUNTA)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori dallo stesso nominati con proprio decreto.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Il decreto di nomina degli assessori individua l'assessore chiamato a svolgere le funzioni di Vicesindaco.

4. Dell'avvenuta nomina è data comunicazione dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

5. Gli Assessori non Consiglieri, qualora debbano essere discussi argomenti che rientrano nel settore operativo a loro delegato, prendono parte, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

6. La durata e la limitazione del mandato di assessore sono stabiliti dalla

legge.

7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

8. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini entro il quarto grado adottati e adottanti.

ART. 31

(ELEZIONE DEL SINDACO DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE O DECESSO DELLO STESSO)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti del comma 2 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della propria Giunta.

ART. 32

(RIUNIONI DELLA GIUNTA)

1. La Giunta si riunisce a giorni prestabiliti su determinazione dello stesso consesso, ovvero per avvisi anche informali del Sindaco. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo provvede il Vicesindaco che ne assume la presidenza.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e vi possono essere ammessi funzionari del Comune soltanto per relazionare su argomenti connessi ad incarichi loro conferiti. Alle stesse sedute, qualora la Giunta lo ritenga necessario e limitatamente agli argomenti cui sono interessati, possono essere ammessi: enti, sindacati ed associazioni.

3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti della Giunta e le proposte si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti della medesima. Partecipa alle riunioni il Segretario comunale che assicura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Sindaco.

ART. 33
(VICE SINDACO E DELEGHE)

1. Il Sindaco nomina un assessore con qualifica di Vicesindaco, il quale esercita i propri poteri di capo dell'amministrazione e di Ufficiale di Governo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Egli affida ai singoli assessori, ed in via eccezionale anche ai Consiglieri comunali, le funzioni di impulso e di controllo nonché la firma di atti a contenuto non provvedimentale per settori omogenei dell'amministrazione pubblica. Le deleghe in questione devono essere fatte per iscritto e comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale, al Prefetto ed al Presidente del Comitato di controllo.

ART. 34
(OBBLIGO DI ASTENSIONE)

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed il Segretario comunale debbono astenersi, allontanandosi dall'aula, dal prendere parte alle deliberazioni in cui hanno un interesse proprio o di parenti affini fino al quarto grado o per il coniuge. Essi possono essere comunque presenti alle adunanze allorché le deliberazioni che riguardano le loro persone o i loro congiunti siano atti dovuti ed a contenuto vincolati o di mera esecuzione dei provvedimenti divenuti esecutivi.

ART. 35
(COMPETENZA DELLA GIUNTA)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberati collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

CAPO VIII
IL SINDACO

ART. 36
(LE COMPETENZE DEL SINDACO)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della L. 142/90.

8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 142/90, nonché del presente statuto e regolamento comunale.

ART. 37

(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO, COMPRESI QUELLE NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

Oltre ai compiti specificati nel precedente articolo, il Sindaco esercita le seguenti attribuzioni:

1. Nomina un Assessore, che assume la qualifica di Vicesindaco, a sostituirlo in via generale ed in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

2. Delega ai singoli Assessori, in casi particolari anche a Consiglieri comunali, le funzioni di impulso e controllo.

3. Coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori.

4. Rappresenta l'ente in manifestazioni e cerimonie, nonché nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi deliberati dalla Giunta comunale.

5. Impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.

6. Rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie e quant'altro demandatogli per legge.

7. Emette provvedimenti in materia d'occupazione d'urgenza e di espropriazione, che la legge assegna alla competenza del Comune.

8. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici interessati, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio o dalla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza.

9. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni e società in cui abbia parte il Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

10. Riceve le interrogazioni, le mozioni, le interpellanze, le istanze da presentare al Consiglio o dalla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza.

11. Conclude gli accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto dei provvedimenti finali di sua competenza.

12. Adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico le ordinanze ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica.

13. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

14. Determina, all'occorrenza, i provvedimenti e le informazioni che non possono essere fornite per esigenze di tutela della riservatezza di persone, imprese ed istituzioni.

15. Promuove direttamente o, su richiesta del Consiglio Comunale, con l'ausilio del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'attività degli uffici e dei servizi.

16. Compie gli atti conservativi e cautelativi a difesa dei beni e dei diritti del Comune.

17. Collabora con il revisore dei conti per gli accertamenti di competenza di detto organo.

18. Stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti da discutere e convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale.

19. Convoca e presiede la Giunta comunale e la conferenza dei capigruppo consiliari.

20. Convoca e presiede, anche a mezzo suo delegato, la conferenza degli uffici e dei servizi.

21. Sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza sui servizi espletati dal Comune per conto dello Stato

22. Emanata atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, nei casi previsti dalla legge.

23. Eroga la sanzione disciplinare della censura, su proposta del Segretario comunale.

24. Adotta, su proposta del Segretario comunale e sentita la Giunta, i provvedimenti di mobilità interna finalizzati al miglioramento dell'attività amministrativa.

ART. 38

(DURATA E LIMITAZIONI DEL MANDATO DEL SINDACO, LA MOZIONE DI SFIDUCIA)

1. La durata e la limitazione del mandato del Sindaco sono stabiliti dalla legge.
2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, inoltre deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale. In caso di inosservanza il Segretario comunale riferisce al Prefetto che provvede in via sostitutiva, previa diffida del Sindaco.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina del Commissario.

TITOLO III

CAPO IX

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

ART. 39

(PRINCIPI GENERALI)

1. Il Comune assolve alla propria attività amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra azione propria degli organi istituzionali elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti alla struttura burocratica.
2. La struttura burocratica informa la propria azione a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza degli uffici e dei servizi ed al principio di responsabilità, cui è connesso il rispetto dei diversi livelli di gerarchia.

ART. 40

(REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -

INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE - COMMISSIONE DISCIPLINARE)

1. Il Comune, in armonia con i principi del presente statuto, disciplina con apposito regolamento, la dotazione organica del personale, la pianta organica e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità nel rispetto dei limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

2. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina, nell'ambito dei principi stabiliti dalle legge:

a) l'individuazione degli organi burocratici, la individuazione dei servizi e degli uffici, i principi della loro organizzazione;

b) i ruoli organici, la loro consistenza, la pianta organica, la dotazione complessiva delle qualifiche e la dotazione organica dei servizi e degli uffici;

c) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;

d) lo svolgimento delle procedure di accesso ai posti di organico nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge;

e) la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi per il reclutamento del personale;

f) i tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali;

g) gli orari di lavoro degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli accordi nazionali collettivi e gli orari di apertura al pubblico;

h) le modalità di coordinamento dell'attività del Segretario comunale con quella dei titolari dei servizi e degli uffici;

i) i criteri di formazione professionale e l'addestramento del personale dipendente;

l) le modalità di designazione da parte del personale dipendente componente la commissione disciplina.

3. Con apposite tabelle allegate al regolamento di cui al comma 1, sono individuate le singole dotazioni organiche ed i profili professionali appartenenti a ciascun servizio.

4. Nell'attribuzione di competenza ai titolari di ciascun servizio deve essere rispettato il principio di distinzione tra la funzione d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo e la funzione gestionale di carattere meramente esecutivo.

5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere i criteri e le procedure richiesti per l'assegnazione degli incarichi di responsabile dei servizi, anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato nonché i criteri e i requisiti richiesti per il conferimento di incarichi per obiettivi gestionali determinati e con convenzione a termine.

6. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Lo stesso regolamento disciplina le responsabilità, le sanzioni disciplinari, i relativi procedimenti, le destituzioni d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

8. Nelle more dell'adozione del regolamento, la commissione di disciplina è costituita dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, dal Segretario Comunale e da un rappresentante del personale, designato unitamente dalle rappresentanze sindacali dei dipendenti. Ove le organizzazioni predette non addivenissero ad una designazione unitaria, la scelta viene effettuata dalla Giunta tra i nominativi segnalati dalle rispettive organizzazioni.

ART. 41

(AREE DI ATTIVITÀ - ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA)

1. L'organizzazione burocratica comunale si articola in servizi, secondo le seguenti aree di attività: amministrativa, tecnico-contabile, tecnico, socio-assistenziale, culturale educativa, vigilanza.

2. Nell'ambito del Comune di Spigno Saturnia sono individuati almeno quattro servizi funzionali disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, dell'art. 39. La titolarità del servizio comporta lo svolgimento di attività e l'assunzione di responsabilità connesse allo svolgimento della "funzione".

3. Ciascun servizio costituisce unità operativa complessa, ciascun servizio si articola in uffici che costituiscono unità operative semplici. Nell'ambito degli uffici sono distribuiti i carichi di lavoro esecutivi, operativi e ausiliari.

4. Gli uffici possono essere organizzati su moduli orizzontali che garantiscano la struttura sovraordinata di servizio funzionale, la sintesi di lavoro e l'attribuzione di responsabilità di quella subordinata.

5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dagli accordi collettivi.

6. L'accesso al rapporto di pubblico impiego, la sua costituzione, le cause di cessazione e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali, sono in ogni caso regolati dalla legge.

7. Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasione di missioni o per adempimenti di servizio all'esterno della propria sede è garantita la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle prestazioni rese a favore dell'amministrazione comunale.

ART. 42

(DELIBERAZIONI E PARERI)

1. Le proposte di deliberazioni sono normalmente predisposte dalle competenti unità operative che le trasmettono al Segretario comunale per la successiva approvazione della Giunta e del Consiglio comunale.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto i profili di legittimità.

2. Nel caso di proposte di provvedimenti provenienti da fonte diversa dalla struttura burocratica, ed in ordine alle quali sussiste l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi, il parere favorevole o motivatamente contrario in merito alle proposte medesime deve essere ugualmente espresso, per iscritto, dai responsabili competenti settori o servizi.

3. I pareri in questione devono essere formulati tempestivamente e comunque nei tempi compatibili con i termini imposti dalla legge o dal regolamento per l'adozione del provvedimento finale. Tutto ciò sotto la diretta responsabilità del Segretario comunale, il quale vi provvede di persona in caso non vi siano responsabili di servizio.

4. Allorquando sussistano motivi d'urgenza, i pareri di cui sopra devono essere espressi nei termini stabiliti su disposizione del Sindaco o del Segretario comunale.

5. Le deliberazioni che in sede di esame da parte del Consiglio o della Giunta subiscono modifiche sostanziali e, comunque, tali da stravolgere i provvedimenti predisposti ed i relativi pareri acquisiti, si intendono adottati. Essi possono costituire nuove proposte da sottoporre ai prescritti pareri ed alla successiva approvazione.

6. In ogni caso, ove non si ravvisino nella deliberazione da adottare aspetti specificatamente tecnici e contabili il Segretario comunale, nell'esprimere il parere di legittimità, dà atto che non sussistono motivi per acquisire anche i predetti pareri.

ART. 43 (SEGRETARIO COMUNALE)

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle attività dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività in conformità alle modalità stabilite nel regolamento. Spetta in particolare al segretario:

- a) provvedere all'istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni;
- b) curare l'attuazione dei provvedimenti, firmando anche gli atti a rilevanza esterna strettamente riservati alla sua competenza;
- c) provvedere ai relativi atti esecutivi;
- d) esprimere obbligatoriamente il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta Comunale;

- e) partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e a quelle della Giunta, assicurando la redazione dei verbali e sottoscrivendoli unitamente al presidente;
- f) coordinare l'attività tra gli organi politici e le strutture interne;
- g) rogare, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, gli atti e i contratti riguardanti, alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere;
- h) provvedere alla registrazione, trascrizione e comunicazione nei casi previste dalle legge, degli atti indicati alla precedente lettera e tenere lo speciale repertorio;
- i) proporre i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi;
- l) esercitare nei confronti del personale il potere disciplinare;
- m) emanare istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- n) esprimere pareri, anche per iscritto, in ordine a problemi di natura giuridico-amministrativo;
- o) nell'ambito degli obiettivi dell'Ente, su indicazione del Sindaco o della Giunta, predisporre avvalendosi degli uffici e dei servizi, programmi e progetti;
- p) presiede la commissione giudicatrice dei concorsi per l'assunzione del personale;
- q) presiede le commissioni di gara, delle aste e delle licitazioni private;
- r) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori.

2. Le attribuzioni di cui alle lettere p) e q) possono essere assegnati dalla Giunta a dirigenti e funzionari di altri enti locali (Comune, Provincia e Regione), nonché a dirigenti dello Stato.

ART. 44 (SERVIZI PUBBLICI)

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Le forme di gestione dei servizi pubblici sono previste dalla legge, ma deve essere prescelta la forma che a ragione della specificità di ciascun servizio, ne assicuri il maggior grado di efficienza ed economicità.

ART. 45 (AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI)

1. Ai servizi che rivestono particolare rilevanza economica ed imprenditoriale si può provvedere mediante la costituzione di Azienda speciale, dotata di

personalità giuridica e di autonomia gestionale, mentre per quelli sociali è possibile provvedere con apposita istituzione, con sola autonomia gestionale.

2. L'azienda speciale e l'istituzione sono amministrate dai seguenti organi:

1. un Consiglio d'Amministrazione, composto di cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale fra cittadini che posseggano capacità e competenza;
2. un Presidente anch'esso nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, avente requisiti previsti dal precedente punto 1);
3. un Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'Azienda o dell'Istituzione, prescelto dal Consiglio comunale con l'incarico a convenzione tra persone che abbiano titolo ed esperienza di direzione, oppure assunto mediante concorso pubblico.

3. L'ordinamento ed il funzionamento di detta azienda ed istituzione sono disciplinati compiutamente dal proprio statuto e dai regolamenti, mentre spetta al Comune provvedere:

- a) al conferimento del capitale di dotazione;
- b) a determinarne le finalità e gli indirizzi;
- c) ad approvare gli atti fondamentali;
- d) a verificare i risultati di gestione;
- e) alla copertura degli eventuali costi sociali;
- f) a disciplinare le ipotesi e le modalità di revoca del Presidente, del Direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione.

ART. 46

(CONVENZIONI, CONSORZI, ACCORDI DI PROGRAMMA)

1. Il Comune stipula accordi e convenzioni con altri enti e accordi con privati ogni qualvolta tali forme di cooperazione siano ritenute utili per assicurare maggiore efficienza ed economicità ai servizi d'istituto.

2. Può altresì partecipare alla costituzione di consorzi con Regione, Provincia, Comuni ed altri Enti e società pubbliche e private per una gestione comprensoriale dei servizi.

3. Le convenzioni e gli statuti che disciplinano gli accordi e la costituzione di consorzi devono prevedere disposizioni che stabiliscano regole chiare per la gestione economica dei nuovi organismi e che assicurino la possibilità di un efficace controllo finanziario da parte del Comune.

4. Allorquando la predisposizione e l'attuazione di opere, interventi e strumenti di pianificazione richiedano il coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di altri soggetti pubblici, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni interessate, al fine di perfezionare tutti gli adempimenti necessari in tempi brevi.

5. Le modalità procedurali e gli effetti sostanziali degli accordi di programma di cui al precedente capoverso sono disciplinati dall'art. 27 della legge 8.6.1990 n.

142, nonché dalle vigenti leggi in materia di opere, interventi e programmi di competenza del Comune.

TITOLO IV

CAPO X FINANZA E CONTABILITÀ'

ART. 47 (FINANZA COMUNALE)

1. Nella prospettiva della riforma della finanza locale, il Comune esercita la propria autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e secondo principi di equità e di giustizia fiscale, utilizzando gli strumenti necessari per conseguire il concorso dei cittadini al finanziamento dei servizi pubblici.

2. Il Consiglio comunale approva entro i termini prescritti dalla legge il bilancio di previsione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati e con la maggioranza assoluta dei votanti quand'anche siano previsti mutui di scopo, sulla base di entrate certe e realizzando il pareggio economico e finanziario.

3. Nel rispetto del principio della programmazione per obiettivi, il bilancio di previsione viene accompagnato da programmi di settore che confortino le poste previste, soprattutto per quanto concerne le spese d'investimento, in mancanza dei quali la previsione viene effettuata a meri fini contabili.

4. Il conto consuntivo è approvato entro il termine prescritto dalla legge con le stesse modalità sopraindicate ed è corredato dal conto patrimoniale e da una relazione della Giunta in cui si dia conto dell'attività amministrativa svolta e dei programmi in corso di attuazione o di elaborazione.

ART. 48 (CONTROLLI DI GESTIONE)

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad

accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione della relative responsabilità.

ART. 49 (REVISIONE DEI CONTI)

1. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale in conformità alle prescrizioni e procedure poste dall'art. 57 della legge 8.6.1990 n. 142 e dagli articoli 100 e seguenti del Decreto Legislativo 25.2.1995 n. 77.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economica finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera delle attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 50 (NORMATIVA REGOLAMENTARE)

1. Con regolamento sono disciplinate le procedure per l'aggiudicazione di servizi, opere pubbliche e forniture ed i relativi contratti, secondo criteri d'imparzialità e trasparenza. Con apposito e distinto regolamento è altresì disciplinata la gestione contabile e l'amministrazione del patrimonio dell'ente.

TITOLO V

CAPO XI
NORMA FINALE E TRANSITORIA

ART. 51
(ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, previa sottoposizione a tutti gli altri adempimenti di legge.

2. Fino all'adozione dei prescritti regolamenti, restano in vigore le vigenti disposizioni regolamentari, purché non in contrasto con le norme del presente Statuto e delle leggi vigenti.